

L'esimente del diritto di cronaca nella prospettiva della Cedu: nota alla sentenza Magosso-Brindani contro Italia*

di
Antonio Tarallo*

SOMMARIO: 1. Il caso di specie. – 2. La decisione della CEDU: un percorso motivazionale dai tratti carsici. – 2a. *Segue:* le motivazioni “alternative”. – 2b. *Segue:* il trattamento sanzionatorio. – 3. Possibili scenari in sede di esecuzione della sentenza. – 3a. *Segue:* misure individuali. – 3b. *Segue:* misure generali.

1. Il caso di specie

La vicenda portata all'attenzione della Corte di Strasburgo nasce dalla condanna inflitta per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa e dall'attribuzione di fatti determinati, a carico di un giornalista e - per omesso controllo *ex art. 57 c.p.* - del suo direttore editoriale alla pena della multa pari, rispettivamente, a 1.000,00 euro il primo e a 300,00 euro il secondo, oltre a spese processuali, pene accessorie e statuizioni civili.

Il fatto-reato è rappresentato da un articolo giornalistico intitolato “Tobagi avrebbe potuto essere salvato”, comparso il 17 giugno 2004 su un settimanale italiano, nel quale, sostanzialmente, si paventava l'ipotesi di gravi omissioni da parte di due Capitani dell'Arma dei Carabinieri, identificati nell'articolo, che non

* CEDU, Prima sezione, 16 gennaio 2020, n. 59347/11, *Magosso e Brindani c. Italia*, in www.hudoc.echr.coe.int.

* Magistrato distaccato presso il Consiglio d'Europa - Dipartimento per l'Esecuzione delle Sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Si puntualizza che tutte le considerazioni, riflessioni e valutazioni contenute nella presente pubblicazione devono intendersi come espresse a titolo personale e non impegnano in alcun modo il Consiglio d'Europa e il Dipartimento per l'Esecuzione delle Sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nell'ambito dell'espletamento del loro mandato istituzionale.

avrebbero tenuto adeguato conto delle informazioni specifiche loro fornite verso la fine dell'anno 1979 in ordine ai possibili autori di un imminente attentato alla vita del giornalista Walter Tobagi, poi effettivamente ucciso qualche mese dopo da un gruppo di estremisti di sinistra.

Più precisamente, l'autore dell'articolo citava testualmente nel corpo della pubblicazione le dichiarazioni rese da un brigadiere in servizio all'epoca dei fatti all'Antiterrorismo dei Carabinieri di Milano, che denunciava di avere ricevuto da un informatore la notizia specifica concernente un progetto di attentato ai danni del giornalista Tobagi, con tanto di indicazione dei nomi degli esecutori.

Il brigadiere, quindi, riferiva di aver debitamente fornito tali informazioni ai suoi superiori, vale a dire ai due Capitani in questione, in un apposito rapporto anonimo, come di consuetudine.

Tuttavia, nessun concreto intervento investigativo o preventivo ne era sortito; anzi, trasferito ad altra sezione, il brigadiere riferiva nel corso dell'intervista di aver poi appreso con sorpresa, al momento dell'omicidio del giornalista, avvenuto il 28 maggio del 1980, che gli individui da lui tempestivamente segnalati erano stati messi sotto intercettazione soltanto una settimana "dopo" l'omicidio.

Accanto a tale testimonianza, nel corpo dell'articolo veniva citata un'altra fonte, vale a dire un Generale dell'Arma che, alla lettura delle dichiarazioni rese dal brigadiere, sostanzialmente confermava al giornalista che all'inizio del 1980 vi era un certo clima di "chiusura" nella circolazione dei rapporti informativi da parte della sezione Antiterrorismo di Milano nei riguardi di altri settori dell'Arma - a suo dire percepito e commentato amaramente anche dal Generale Dalla Chiesa - non mostrandosi sorpreso dall'atteggiamento dei Capitani citati dal brigadiere, paventando il fatto che essi rispondessero delle loro azioni a due Colonnelli asseritamente appartenenti alla loggia massonica "P2".

La vicenda processuale a livello domestico è sorta dalle denunce sporte da uno dei suddetti Capitani e dalla sorella dell'altro (deceduto in data anteriore alla pubblicazione dell'articolo), dando luogo il 20 settembre 2007 alla sentenza di condanna in primo grado nei confronti del giornalista autore dell'articolo

incriminato nonché del direttore responsabile per omesso controllo, poi confermata dalla Corte di appello in data 3 novembre 2009 e divenuta definitiva il 23 novembre 2010, a seguito della pronuncia di rigetto del ricorso da parte della Suprema Corte.

In estrema sintesi, alla base dell'esito processuale raggiunto dai giudici interni vi era l'impossibilità di ravvisare, nella fattispecie concreta, gli estremi di due dei tre presupposti dell'esimente del diritto di cronaca, rappresentati in particolare dal "principio della continenza" dello stile espositivo prescelto dal giornalista e, soprattutto, dal "principio della verità" della notizia riportata.

Sotto il primo profilo, i giudici domestici evidenziavano come le espressioni utilizzate nell'articolo, ben lungi dall'essere contrassegnate da serenità, oggettività e correttezza, fossero invece caratterizzate da un esplicito intento "scandalistico", senza lasciare alcuno spazio a ricostruzioni fattuali alternative, pur ben ipotizzabili nel caso di specie¹.

Sotto il secondo aspetto, le Corti domestiche rigettavano la tesi della "verità putativa"² prospettata dalle Difese e stigmatizzavano l'inadeguatezza della verifica delle fonti da parte del giornalista, evidenziando come, da un lato, il testo del rapporto anonimo effettivamente redatto dal brigadiere smentisse clamorosamente lo stesso contenuto delle sue dichiarazioni rilasciate in sede di intervista, non contenendo alcun riferimento specifico ai nomi dei possibili esecutori del progettato omicidio ai danni del Tobagi, riferendo soltanto genericamente di un sequestro o di un attentato ai danni di quest'ultimo da parte di un gruppo terroristico di estrema sinistra; dall'altro, sottolineando come la versione dei fatti resa dal brigadiere fosse altresì smentita dalle dichiarazioni rese dal suo stesso

¹ Cfr. CEDU, 16 gennaio 2020, n. 59347/11, *Magosso e Brindani c. Italia*, cit., §§ 17 e 21.

² Al riguardo, l'impostazione della giurisprudenza di legittimità è estremamente rigorosa: cfr. Cass., sez. V, 18 febbraio 2010, n. 19046: «In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'erronea convinzione circa la rispondenza al vero del fatto riferito non può mai comportare l'applicazione della esimente del diritto di cronaca (sotto il profilo putativo) quando l'autore dello scritto diffamante non abbia proceduto a verifica, compulsando la fonte originaria; ne consegue che nell'ipotesi in cui una simile verifica sia impossibile (anche nel caso in cui la notizia possa essere ritenuta verosimile in relazione alle qualità personali dell'informatore) il giornalista che intenda comunque pubblicarla accetta il rischio che essa non corrisponda a verità», in www.italgiure.it; conf., *ex plurimis*: Cass., sez. V, 22 giugno 2001, n. 31957, in www.italgiure.it.

informatore e dall'assassino del Tobagi, nell'ambito delle dichiarazioni rese nel corso della vicenda processuale relativa al suo omicidio³.

In tal modo, il giornalista e il direttore responsabile del settimanale avrebbero fatto da "cassa di risonanza" a una versione diffamatoria dei fatti verificatisi in occasione dell'omicidio Tobagi, che pur rivestendo un indubitabile rilievo pubblico (requisito della "pertinenza" all'interesse oggettivo dell'opinione pubblica), non era stata preceduta da un'idonea attività di ricerca e verifica della veridicità delle sue fonti ("verità") - sconfessate da documenti e verità processualmente acclarate - né corredata dall'adozione di un approccio distaccato e oggettivo alla notizia ("continenza"), facendo invece proprio e aderendo acriticamente a un approccio e a una tesi – quella dell'inerzia dolosa o colposa dei Capitani – che al limite avrebbe potuto rappresentare, invece, soltanto una delle possibili ricostruzioni storiche possibili⁴.

Il 16 settembre 2011 il giornalista e il direttore responsabile del settimanale, avendo esaurito tutte le vie di ricorso interne, hanno proposto ricorso dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, lamentando che le decisioni delle Corti domestiche avrebbero rappresentato un'indebita ingerenza nel diritto alla libertà di espressione loro riconosciuto dall'art. 10 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali.

I ricorrenti hanno sostanzialmente propugnato le tesi difensive sostenute nei tre gradi di giudizio interno, evidenziando il clamore politico e sociale sortito dalla sentenza di condanna (interrogazioni parlamentari, comunicati stampa del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e della Federazione Nazionale Stampa Italiana) e dolendosi, in particolare, dell'effetto dissuasivo combinato delle sanzioni pecuniarie penali e delle statuizioni civili, ritenuto sproporzionato.

Il Governo italiano, nei suoi scritti difensivi, ha replicato la natura incontestabilmente diffamatoria dell'articolo giornalistico, i cui contenuti stridevano radicalmente con verità processuali accertate in via definitiva, nonché

³ Cfr. CEDU, 16 gennaio 2020, n. 59347/11, *Magosso e Brindani c. Italia*, cit., §§ 17 e 21.

⁴ *Ibidem*, §§ 17 e 24.

l'applicazione da parte dei giudici interni dei principi consolidati della Corte di Cassazione e, quanto alle statuizioni civili, la loro proporzionalità e, in ogni caso, il carattere solidale delle relative obbligazioni con quelle incombenti sulla testata giornalistica, che aveva frattanto pagato alle parti civili l'importo riconosciuto a titolo di provvisionale.

2. La decisione della CEDU: un percorso motivazionale dai tratti carsici

Ai sensi dell'art. 10 § 2 della Convenzione, la libertà di espressione - valore fondamentale in gioco nel caso di specie - può essere limitata dagli Stati Membri a determinate condizioni.

In primo luogo, è richiesto che la compressione di tale diritto sia "prevista dalla legge"; in secondo luogo, che tale ingerenza sia "necessaria" per il perseguimento di uno tra i fini legittimi ivi elencati (interesse della sicurezza nazionale, dell'integrità territoriale o di pubblica sicurezza, prevenzione di disordini o reati, protezione della salute o della morale, protezione della reputazione o dei diritti altrui, impedimento della divulgazione di informazioni riservate o mantenimento dell'autorità e imparzialità della magistratura); infine, che la limitazione sia "proporzionata" in relazione alle caratteristiche di una "società democratica".

Nel caso di specie, la Corte parte dalla premessa che risulti dato incontestato dalle Parti quello secondo cui la condanna penale dei ricorrenti abbia rappresentato un'"ingerenza" nel diritto alla libertà di espressione, "prevista dalla legge" in quanto eseguita in forza delle previsioni normative di cui agli articoli 595 e 57 del codice penale e 13 della Legge n. 47 del 1948 ("Legge sulla stampa"), nonché diretta a perseguire uno dei fini espressamente previsti, segnatamente la protezione del diritto alla reputazione dei due Capitani dell'Arma dei Carabinieri citati nell'articolo.

Tutta l'analisi dei Giudici europei, quindi, sarà centrata sul controllo in ordine alla sussistenza o meno del presupposto della "proporzionalità" della limitazione

del diritto rispetto al fine legittimo perseguito, onde verificarne la compatibilità con i tratti di una “società democratica”⁵.

Ebbene, la riflessione sulle motivazioni addotte dalla Corte alsaziana conduce, *prima facie*, a ritenere che l’analisi della fattispecie sia effettuata sulla scia delle medesime categorie concettuali della giurisprudenza interna, sebbene declinate in una forma talvolta diversa ed eccentrica rispetto ai principi ermeneutici domestici.

Più precisamente, l’esame del caso concreto sembra essere condotto sulla falsariga dei tre requisiti enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di esimente dell’esercizio del diritto di cronaca (“pertinenza”, “continenza”, “verità”)⁶, benché parzialmente diversi siano i principi di diritto applicati in relazione alla verifica di alcuni di tali presupposti.

⁵ *Ibidem*, §§ 43-45.

⁶ Cfr. Cass., sez. I, 14 dicembre 1993, n. 2173: «L’esercizio del diritto di cronaca esige la rigorosa osservanza dei limiti, che ne circoscrivono l’ambito, rappresentati dall’oggettivo interesse che i fatti narrati rivestono per l’opinione pubblica (principio della pertinenza), dalla correttezza con cui essi vengono esposti, in modo da evitare gratuite aggressioni all’altrui onorabilità (principio della continenza) e dalla corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati (principio della verità)», in www.italgiure.it; conf., *ex plurimis*: Cass., SS. UU., 26 marzo 1983, n. 4950, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1/1985, p. 266, con nota di G. BONANNO, *Diffamazione a mezzo stampa e limiti del diritto di cronaca*; Cass., sez. V, 5 aprile 2000, n. 5941. L’esimente del “diritto di cronaca” ha rappresentato l’oggetto di numerosi e approfonditi studi, alcuni dei quali possono essere in questa sede soltanto citati: G. CATALISANO, *Il ruolo del diritto di cronaca e critica nell’attività del giornalista*, Giuffrè, 2013; A. CARDONE, *L’incidenza della libertà d’espressione garantita dall’art. 10 C.E.D.U. nell’ordinamento costituzionale italiano*, in *Osservatorio sulle fonti*, 3, 2012, pp. 1 ss.; G. E. VIGEVANI, *Diritto di cronaca ed intervista diffamatoria*, in *Percorsi di diritto dell’informazione*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 87-97; F. VERDE, *Diffamazione a mezzo stampa e l’esimente dell’esercizio del diritto*, Cacucci, Bari, 2009; S. GIUGGIOLI, *Brevi riflessioni circa l’esercizio del diritto di cronaca: verità del fatto narrato e verità putativa*, in *Giurisprudenza di merito*, 2005, 3, p. 640; A. MANNA, *Diritto di cronaca: realtà e prospettive nel delitto di diffamazione a mezzo stampa*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1, 1984, p. 775; A. GULLO, *Diritto di critica e limiti*, in P. SIRACUSANO (a cura di), *I delitti contro l’onore. Casi e materiali*, Torino, 2001, pp. 173 ss.; D. CHINDEMI, *Diffamazione a mezzo stampa (radio, televisione, internet)*, Giuffrè, Milano, 2006; M. FUMO, *Pubblicazione dell’intervista e concorso del giornalista nel delitto di diffamazione a mezzo stampa*, in *D & F*, 2005, p. 1292; *Idem*, *Verità obiettiva del fatto riportato-controllo della fonte*, in *Diritto e giustizia*, 2002, 1, p. 74; D. NOTARO, *Diffamazione a mezzo stampa e limiti del diritto di cronaca*, in *Diritto penale e processo*, 2001, p. 1007; G. MARRA, *Importanti precisazioni circa i limiti del diritto di cronaca*, in *Cassazione penale*, 2000, 1, p. 61; M. ANGELINI, *La “verità” della notizia quale indizio della atipicità della condotta del giornalista rispetto al reato di diffamazione*, in *Cassazione penale*, 1999, p. 3137; G. LE PERA, T. MARTINA, *Intervista giornalistica, reato di diffamazione e non punibilità del giornalista*, in *Cassazione penale*, 1995, p. 3121; M. POLVANI, *La diffamazione a mezzo stampa*, Cedam,

Ciò solo in linea generale, dal momento che, anche allorquando i principi applicati sono i medesimi, la Corte Edu perviene talvolta a conclusioni diverse rispetto a quelle raggiunte dalle autorità giurisdizionali domestiche, all'esito di un diverso apprezzamento, nel merito, delle evidenze processuali.

Ciò premesso, procedendo secondo l'ordine argomentativo dei Giudici sovranazionali, emerge che la prima parte della motivazione è dedicata all'accertamento dell'esistenza di una materia d'interesse pubblico all'interno dell'articolo giornalistico in questione (analisi sostanzialmente corrispondente alla verifica della sussistenza del requisito della "pertinenza"), risultando evidente che, anche per la CEDU, la tematica dell'assassinio del giornalista Walter Tobagi, di rinomata fama, da parte di un gruppo terroristico di estrema sinistra durante i c.d. "anni di piombo", insieme alla possibile influenza della loggia massonica denominata "P2" sulle istituzioni, rivestisse un indubbio "interesse generale"⁷.

Anzi, appare chiaro sin da questa prima parte dello sviluppo argomentativo dei Giudici sovranazionali come il particolare livello di "interesse pubblico" della vicenda avrebbe dovuto, nell'ottica della Corte strasburghese, condurre le Corti domestiche a dare risalto preminente a tale aspetto dell'esimente del diritto di cronaca, anziché soffermarsi su altri profili della vicenda, quali il carattere "scandalistico" dell'articolo⁸ o il pregiudizio della "reputazione" dei due Ufficiali dei Carabinieri messi in discussione⁹, che avrebbero dovuto invece avere un rilievo recessivo. Sembra quindi prospettarsi, sin dagli albori della motivazione della pronuncia sovranazionale, un'attitudine a riconoscere una sorta di "preminenza"

Padova 1998; P. NUVOLONE, voce *Cronaca* (libertà di), in *Enc.dir.*, Vol. XI, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 42 ss.; *Idem*, *Reati di stampa*, Giuffrè, 1951.

⁷ Cfr. CEDU, 16 gennaio 2020, n. 59347/11, *Magosso e Brindani c. Italia*, cit., §§ 47-48.

⁸ *Ibidem*, § 47: «[...] Les tribunaux ont insisté sur le caractère « sensationnel » (*scandalistico*) de l'article (paragraphe 17 et 21 ci-dessus) sans mettre suffisamment en balance les différents valeurs et intérêts en conflit».

⁹ *Ibidem*, § 48: «[...] les tribunaux internes ont axé leur appréciation du préjudice sur la réputation des deux officiers (paragraphe 17 et 21 ci dessus) sans prendre en considération que les impératifs de protection des fonctionnaires doivent, le cas échéant, être mis en balance avec les intérêts de la liberté de la presse ou de la libre discussion de questions d'intérêt général [...]».

alla condizione della “pertinenza”, a detrimento dei requisiti di “continenza” e “verità”.

Successivamente, la CEDU analizza specificamente anche l’aspetto tipico del presupposto della “continenza”, giungendo alla conclusione di non ravvisare nel tono generale della pubblicazione qualsivoglia carica offensiva in termini di attacco personale portato ai due Capitani dei Carabinieri¹⁰, evidenziando come i commenti alle interviste riportate dal giornalista non debordassero i confini dell’“esagerazione generalmente accettata”¹¹ e rammentando, anzi, come il giornalista si fosse premurato di puntualizzare che la reputazione dell’Arma dei Carabinieri non era in discussione, mirandosi soltanto a “ristabilire la verità” e a interrogarsi sul funzionamento dell’Arma durante gli “anni di piombo”¹².

Gli esiti dell’esame della fattispecie concreta effettuata dai Giudici sovranazionali iniziano, quindi, sotto tale profilo, a divergere rispetto a quelli raggiunti dalle Corti nazionali.

Infatti, come sopra descritto, proprio l’assenza di oggettività e imparzialità, unitamente al tono “scandalistico” e unilaterale della versione dei fatti offerta dall’articolo - che non menzionava neppure l’esistenza di una verità alternativa e peraltro giudizialmente accertata - avevano condotto le autorità giurisdizionali domestiche a ritenere non ravvisabile la sussistenza del requisito della “continenza”.

In seguito, la CEDU affronta la questione della “verità” della notizia riportata dal giornalista, applicando principi generali assai distanti da quelli scolpiti dai giudici di legittimità.

¹⁰ *Ibidem*, § 49: «[...] la Cour estime que le ton général de l’article n’était pas offensant ou insultant [...] et que son contenu ne consistait pas en des attaques personnelles visant spécifiquement les deux officiers mis en cause [...]».

¹¹ *Ibidem*, § 50: «Quant au ton des commentaires du premier requérant, la Cour ne voit pas d’éléments indiquant que ce dernier ait dépassé les bornes de la dose d’exagération généralement acceptée [...]».

¹² *Ibidem*, § 49: «[...] les requérants ont pris soin d’indiquer que la réputation des *carabinieri* n’était pas en cause et que le but de l’article était de « rétablir la vérité » et de se questionner sur le fonctionnement du corps des *carabinieri* pendant les « années de plomb » (paragraphe 11 ci-dessus)».

Con precisione, ad essere ripudiata è, a monte, l'impostazione domestica del principio della c.d. "cassa di risonanza", secondo cui la pubblicazione - anche se fedele - delle dichiarazioni di terzi, quando sono lesive della reputazione altrui, non può prescindere da un'attenta, rigorosa e scrupolosa indagine del giornalista sulla verità di quanto riportato, altrimenti prestandosi la stampa ad essere agevolmente strumentalizzata al fine distorto di amplificare malevoli attacchi e contumelie ai danni di terzi, fungendo per l'appunto da loro "cassa di risonanza" ed integrando appieno, per tale via, gli estremi del concorso di persone nel reato¹³.

Al riguardo occorre precisare, in dettaglio, che il Supremo organo nomofilattico, intervenuto per dirimere un contrasto giurisprudenziale in materia, aveva adattato l'approccio della "cassa di risonanza" alla crescente importanza del ruolo della stampa in una società democratica, ritenendolo suscettibile di deroga nei casi in cui la particolare qualifica del personaggio che rilascia l'intervista, la sua indiscussa fama e affidabilità (precisandosi che deve trattarsi di soggetti ricoprenti rilevanti cariche pubbliche o di riconosciuta notorietà in un determinato ambiente), induca a ritenere che le sue dichiarazioni siano comunque meritevoli di essere pubblicate, garantendo l'esimente per il giornalista anche prescindendosi dal controllo della veridicità del contenuto dell'intervista¹⁴.

¹³ Cfr., *ex multis*: Cass., sez. V, 20 ottobre 1983, n. 480: «La pubblicazione anche fedele delle dichiarazioni di terzi, che siano lesive della reputazione altrui, costituisce veicolo tipico di diffusione della diffamazione. A questa il giornalista partecipa con apporto causale predominante e ne risponde, entro lo schema del concorso di persone nel reato, qualora il fatto non sia giustificato dall'Esercizio dello *jus narrandi*, collegato al limite della verità della notizia, che egli ha il dovere giuridico di controllare, per evitare che la stampa, deviando dalla sua retta funzione informatrice, si trasformi in "cassa di risonanza" delle offese della reputazione. Ne' ha rilievo che il giornalista non sia d'accordo con le opinioni manifestate dall'intervistato, essendo all'uopo sufficiente la volontaria diffusione della dichiarazione diffamatoria»; conf., Cass., sez. V, 8 aprile 1999, n. 5313; entrambe in www.italgiure.it.

¹⁴ L'intervento dirimente delle Sezioni Unite ha precisato che la citazione "alla lettera" delle dichiarazioni del soggetto intervistato - di contenuto oggettivamente diffamatorio - possono ritenersi scriminate dall'esercizio del diritto di cronaca, solo allorquando «[...] il fatto in sé dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l'esercizio del diritto di cronaca, l'individuazione dei cui presupposti è riservata alla valutazione del giudice di merito che, se sorretta da adeguata e logica motivazione sfugge al sindacato di legittimità» (così Cass., SS. UU., 30 maggio 2001, n. 37140, in *Cassazione penale*, 2002, p. 106, con nota di S. ERBANI, *L'intervista e la responsabilità del giornalista*). In dottrina, si vedano: F. AGNINO,

La Corte Edu, distaccandosi radicalmente da tale approccio, rivendica la necessità di operare una netta distinzione tra le dichiarazioni del giornalista e quelle, appartenenti a terzi, meramente citate dal giornalista stesso.

Ed invero, nell'ottica convenzionale, allorché la citazione sia fedele, vale a dire riportata dal cronista senza faziose riscritture e rimaneggiamenti, come avvenuto nel caso di specie¹⁵ - e ferma restando la piena sanzionabilità della fonte nel caso di contenuto effettivamente diffamatorio delle sue dichiarazioni - il giornalista non potrà mai essere a sua volta sanzionato, dal momento che la sua funzione di "diffusione" delle suddette dichiarazioni contribuisce, in maniera vitale, alla discussione su problemi d'interesse generale e all'assolvimento del ruolo di "watchdog" della stampa¹⁶.

Responsabilità del giornalista per l'intervista diffamatoria: intervengono le Sezioni Unite, in *Danno e responsabilità*, 2002, 1, p. 23; G. CORRIAS LUCENTE, *I canoni del diritto di cronaca e l'intervista*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2002, 2, p. 343; A. DELLO IACOVO, *Diffamazione a mezzo stampa e "diritto all'intervista" del giornalista*, in *D&F*, 2002, 2, p. 351; G. GIAMMONA, *Ancora contrasti sui limiti di liceità dell'intervista giornalistica*, in *Foro italiano*, 2001, p. 179; A. PALMIERI, R. PARDOLESI, *Intervista diffamatoria: dalla fonte al fatto redimente?*, in *Foro italiano*, 2001, p. 632; C. BOVIO, *Il diritto (parziale d'intervista) scrimina a metà la diffamazione*, in *Diritto e giustizia*, 2001, 39, p. 8 ss.; G. CASSANO, F. CATULLO, *Diffamazione a mezzo intervista e sistema della responsabilità*, in *Responsabilità comunicazione impresa*, 2001, p. 401; M. FERRARI, *Profili di rilevanza penale delle interviste giornalistiche*, in *Diritto e giustizia*, 2003, 23, p. 110; G. FUMU, *Diffamazione a mezzo stampa - Pubblicazione di dichiarazioni lesive della reputazione di terzi rilasciate nel corso di un'intervista*, in *Diritto e giustizia*, 2001, 38, p. 76.

¹⁵ Cfr. CEDU, 16 gennaio 2020, n. 59347/11, *Magosso e Brindani c. Italia*, cit., § 50: «[...] les déclarations de D.C. n'ont pas été réécrites par le premier requérant [...] ni remaniées».

¹⁶ A meno che, precisa la CEDU, non sussistano "ragioni particolarmente serie" tali da concepire la necessità di ostacolare tale essenziale ruolo di aiuto allo sviluppo del dibattito pubblico ricoperto dalla stampa, con *onus probandi* a carico dello Stato interessato: cfr. CEDU, 16 gennaio 2020, n. 59347/11, *Magosso e Brindani c. Italia*, cit., § 51: «En ce qui concerne les reportages de presse fondés sur des entretiens, la Cour rappelle avoir déjà jugé qu'il convient de distinguer les déclarations qui émanent du journaliste lui-même de celles qui sont des citations de tiers. En effet, sanctionner un journaliste pour son aide à la diffusion de déclarations émises par un tiers lors d'un entretien entraverait gravement la contribution de la presse aux discussions de problèmes d'intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses»; conf.: CEDU, 23 settembre 1994, n. 1890/89, *Jersild c. Danimarca*, § 35: «[...] the punishment of a journalist for assisting in the dissemination of statements made by another person in an interview would seriously hamper the contribution of the press to discussion of matters of public interest and should not be envisaged unless there are particularly strong reasons for doing so. In this regard the Court does not accept the Government's argument that the limited nature of the fine is relevant; what matters is that the journalist was convicted», in www.hudoc.echr.coe.int. Nel caso di specie, la ravvisabilità di "ragioni particolarmente serie" non risulta essere stata neppure allegata dal Governo italiano.

Peraltro, la Corte europea non manca di sottolineare come la fonte principale del giornalista, vale a dire il brigadiere dei Carabinieri, sia stato a sua volta condannato per diffamazione ai danni dei due Capitani, trovando in ciò piena soddisfazione l'interesse alla tutela della reputazione delle vittime costituite parti civili, giacché, a ben vedere, l'intento diffamatorio poteva unicamente ravvisarsi nel brigadiere autore delle dichiarazioni raccolte nel corso dell'intervista e non già nel giornalista o nell'editore responsabile del settimanale, che si erano semplicemente riproposti di stimolare e tenere vivo nel tempo il dibattito di sicuro interesse pubblico rappresentato dal buio e controverso contesto politico e istituzionale italiano in cui è maturato l'omicidio Tobagi¹⁷.

Considerate tali premesse - collocate a distanza siderale dal succitato indirizzo giurisprudenziale interno della c.d. "cassa di risonanza" come rimeditata dalle Sezioni Unite - risulta giocoforza che i Giudici europei pervengano alla conclusione di ritenere sussistente, nel caso in esame, anche il requisito della "verità" della notizia, in questa diversa accezione.

2a. Segue: le motivazioni "alternative"

Non si colgono appieno, allora, le ragioni per le quali la Corte Edu, nell'immediato prosieguo del percorso motivazionale, si soffermi, altresì, sull'obbligo di verifica della credibilità e della solidità della versione dei fatti fornita dal giornalista, anche nell'ipotesi in cui - come avvenuto nel caso di specie - questa promani da un terzo, che l'abbia resa nel corso di un'intervista fedelmente riportata¹⁸. La Corte sovranazionale sottolinea, peraltro, l'esistenza di un rapporto

¹⁷ *Ibidem*, §§ 53-54: «[...] les allégations contenues dans l'article étaient de nature à porter atteinte à la réputation des parties civiles, il est cependant évident que les propos litigieux n'émanaient ni du premier ni du deuxième requérant, mais de D.C. [...] pour autant que la condamnation des requérants visait à la protection de l'intérêt légitime des parties civiles contre les propos diffamatoires formulés par D.C., cet intérêt se trouvait déjà largement préservé par le procès en diffamation intenté contre ce dernier, qui a par ailleurs mené à sa condamnation [...]».

¹⁸ *Ibidem*, §§ 55: «En deuxième lieu, la Cour rappelle que, lorsque les journalistes reprennent des déclarations faites par une tierce personne, le critère à appliquer ne consiste pas à se demander si ces journalistes peuvent prouver la véracité des déclarations, mais s'ils ont agi de bonne foi et se sont conformés à l'obligation leur incombant d'habitude de vérifier une déclaration factuelle en s'appuyant sur une base réelle suffisamment précise et fiable [...]».

di proporzionalità diretta tra l'incisività di tale onere di verifica e la gravità della citazione potenzialmente diffamatoria¹⁹.

Questo sembra rappresentare il punto meno convincente della trama motivazionale ordita dai Giudici alsaziani: da un lato, aver sostenuto la tesi dell'irrelevanza della verifica della "veridicità" della notizia, nell'ipotesi in cui questa venga meramente riportata dal giornalista ma promani da una fonte terza; dall'altro, intraprendere una verifica - autonoma e indipendente - dell'assolvimento da parte del giornalista del dovere di controllo in buona fede dell'affidabilità e credibilità della fonte citata.

E si tratta di un accertamento, si badi, quello condotto dai Giudici europei, che si muove sulla base delle medesime evidenze probatorie in possesso delle Corti domestiche, le cui conclusioni vengono fundamentalmente superate e ribaltate attraverso un apprezzamento *ex novo* delle risultanze processuali.

Una valutazione che conduce, per la precisione, a conclusioni di merito opposte rispetto a quelle raggiunte nel corso dei due gradi di merito di giurisdizione domestica, confermate dalla Corte di legittimità.

In dettaglio, due sono gli elementi probatori rivalutati dalla Corte europea in maniera diversa rispetto alle Corti interne e ritenuti decisivi²⁰.

In primo luogo, l'allegazione - mera - effettuata dal brigadiere dei Carabinieri, in ordine all'esistenza di ulteriori note di servizio da lui redatte, diverse e aggiuntive rispetto al rapporto anonimo citato in un primo momento (poi rivelatosi di contenuto generico e superficiale), nelle quali sarebbero stati indicati i nomi dei terroristi possibili autori dell'attentato per come riferitigli dalla fonte confidenziale. Trattasi, a ben vedere, di un dato fattuale già espressamente preso in considerazione dai giudici interni, che non hanno ritenuto di assegnargli alcuna valenza risolutiva, in considerazione dell'assenza di qualsivoglia supporto

¹⁹ *Ibidem*, § 55: «[...] qui pût être tenue pour proportionnée à la nature et à la force de leur allégation [...], sachant que plus l'allégation est sérieuse, plus la base factuelle doit être solide [...]».

²⁰ *Ibidem*, § 56.

documentale e a fronte dell'aperta smentita operata dalla stessa fonte confidenziale nel corso del "processo Tobagi".

In secondo luogo, la CEDU valorizza un documento trasmesso dal brigadiere al Generale dei Carabinieri e prodotto da quest'ultimo, sostanzialmente riguardante le indagini avviate appena una settimana dopo l'omicidio Tobagi proprio a carico di una delle persone indicate dal brigadiere, poi rivelatasi essere autore dell'omicidio. Tale circostanza, secondo la tesi del giornalista, avallata dalla Corte sovranazionale, avrebbe dovuto indurre a ritenere adempiuto l'onere di verifica della verità della notizia, giacché il fatto che le indagini si fossero indirizzate, nell'immediato, verso uno dei soggetti additati dal brigadiere, rappresenterebbe un indizio solido quanto meno della verosimiglianza delle sue provalazioni. Diversamente, i gradi di giudizio interno non avevano dato lo stesso peso a tale elemento fattuale, che avrebbe invece potuto trovare agevole spiegazione alternativa nell'ordinaria diligenza delle attività investigative condotte dagli inquirenti, tenuto conto, soprattutto, dell'assenza della benché minima prova in ordine al fatto che il brigadiere conoscesse veramente e avesse effettivamente comunicato ai suoi superiori, prima dell'omicidio, i suoi possibili autori.

In definitiva, proponendo una rilettura ed un apprezzamento diverso delle medesime risultanze probatorie del processo interno, attraverso una sovrapposizione delle proprie valutazioni in punto di fatto rispetto a quelle già operate dai due gradi di merito svoltisi a livello domestico, il giudizio CEDU sembra davvero finire per porsi, *in parte qua*, a tutti gli effetti come un terzo grado di merito.

Ancor più arduamente spiegabile è, poi, il riferimento, contenuto nel passaggio immediatamente successivo della motivazione, alla difficoltà per il giornalista di procedere alla verifica della "verità" della notizia, derivante dal decorso di un notevole lasso di tempo dai fatti (circa 25 anni)²¹: se da un lato la constatazione corrisponde plausibilmente al vero ed avrebbe potuto legittimamente avere un peso in punto di valutazione dell'esigibilità del dovere di

²¹ *Ibidem*, § 57.

verifica delle fonti da parte del giornalista, dall'altro lato, ancora una volta, appare lecito chiedersi quale sia il senso e la coerenza di tale indagine, laddove, "a monte", la Corte europea aveva operato il netto distinguo tra dichiarazioni "proprie" del giornalista e dichiarazioni fedelmente "riportate" da quest'ultimo, adottando l'impostazione secondo cui non risulta possibile concepire in questa seconda ipotesi alcuna sanzione a carico del giornalista, a pena di compromettere irrimediabilmente il ruolo vitale svolto dalla stampa, costituito dal costante contributo e sollecito alla discussione di temi d'interesse generale per l'opinione pubblica²².

Oscuro e potenzialmente rischioso appare anche il richiamo effettuato, da ultimo, al decorso del tempo rispetto ai fatti oggetto della narrazione, quale fattore incidente in termini diminutivi sulla lesività della reputazione delle vittime e, conseguentemente, sulla gravità della diffamazione operata ai loro danni²³: il principio, oltre a non porsi, a sua volta, in maniera coerente rispetto alle parti antecedenti e presupponenti della motivazione, sembrerebbe anche prestarsi a pericolose opzioni interpretative, soprattutto ove trovasse applicazione in diverse fattispecie di diffamazione collegate a fenomeni negazionisti o revisionisti, che per definizione riguardano fatti storici assai risalenti nel tempo ma, cionondimeno, dotati di una potente carica offensiva, *inter alia*, della reputazione degli individui potenzialmente coinvolti.

2b. Segue: il trattamento sanzionatorio

Infine, la Corte europea si sofferma sulla natura e sull'entità della sanzione irrogata al giornalista e al direttore responsabile del settimanale²⁴.

Per quanto concerne la qualità della risposta sanzionatoria dello Stato, pur riconoscendo l'esiguità degli importi irrogati a titolo di multa (rispettivamente

²² *Ibidem*, § 51.

²³ *Ibidem*, § 57: «La Cour rappelle également qu'avec l'écoulement du temps non seulement il devient plus difficile pour les médias de prouver les faits sur lesquels ils se sont fondés, mais aussi le préjudice pour la personne prétendument diffamée par les éléments pertinents est amené à disparaître [...]».

²⁴ *Ibidem*, §§ 59-60.

1.000,00 e 300,00 euro), la CEDU sottolinea la natura “penale” della pena inflitta, giudicandola di “elevato grado di gravità” e di effetto “particolarmente dissuasivo” sull’esercizio della libertà di espressione.

Con riguardo al *quantum* della condanna, i Giudici europei pervengono ad una valutazione unitaria delle statuizioni penali e civili, valutando negativamente l’impatto deterrente sul diritto di cronaca di una sanzione che vede aggiungersi, agli importi pecuniari irrogati a titolo di multa, quelli riconosciuti a titolo di provvisoriale in favore delle costituite parti civili per danno morale, interessi e spese processuali, ammontanti complessivamente a 153.500,00 euro, oltre all’ulteriore danno ancora da determinarsi in sede civile.

All’esito di tutte le suesposte considerazioni, la Corte Edu perviene, pertanto, alla conclusione di ritenere “sproporzionata” l’ingerenza dello Stato nel diritto alla libertà di espressione dei ricorrenti, rispetto al legittimo fine di tutela del diritto alla reputazione delle persone coinvolte nell’articolo, in quanto non necessaria all’interno di uno Stato democratico, ravvisando, conseguentemente, la violazione dell’art. 10 della Convenzione e condannando lo Stato italiano a pagare ai sensi dell’art. 41 della Convenzione, in favore dei ricorrenti, la somma di euro 15.000,00 ciascuno a titolo di danno morale e di euro 3.500,00 congiuntamente per costi e spese.

In conclusione, la pronuncia di violazione dell’art. 10 a carico dello Stato italiano appare strutturata in maniera solo parzialmente convincente, rappresentando l’esito di un itinerario motivazionale condotto secondo categorie concettuali ampiamente riconoscibili dalla cultura giuridica interna (la sostanziale analisi dei requisiti di “pertinenza”, “continenza” e “verità” dell’esimente del diritto di cronaca) e ampiamente rintracciabile e percorribile fino al punto in cui, nell’ambito della categoria della “verità” della notizia, i Giudici alsaziani, dopo aver delineato le – pur legittime e plausibili – diverse coordinate di valutazione del requisito della “verità” (il disconoscimento dell’approccio della “cassa di risonanza” e l’adozione, in sua vece, della tesi della non perseguibilità del giornalista che si limiti a riportare dichiarazioni di terzi) e averne tratto le

conseguenze in termini di non condivisione delle pronunce domestiche, forniscono poi, all'esito di una piena rivalutazione autonoma del merito delle evidenze processuali interne, una serie di motivazioni aggiuntive (*rectius*: "alternative", in quanto in linea di principio non compatibili e coerenti tra loro)²⁵ in ordine alla "verifica" della verità della fonte, al ruolo del decorso del tempo nell'ambito di tale verifica e all'eccessiva efficacia deterrente del trattamento sanzionatorio imposto, motivazioni che non sembrano porsi in maniera lineare rispetto alle tappe precedenti del percorso argomentativo.

3. Possibili scenari in sede di esecuzione della sentenza

Ai sensi dell'art. 46 della Convenzione, le sentenze rese dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo impongono, a partire dal momento in cui divengono definitive, una tempestiva ed efficace esecuzione da parte degli Stati Membri, sia sotto il profilo delle "misure individuali", volte a risarcire e, nei limiti del possibile, a ripristinare lo *status quo ante* in favore del ricorrente i cui diritti umani siano stati violati, sia sul versante delle "misure generali", implicanti l'adozione di tutte le azioni necessarie a far sì che ulteriori violazioni di tipo analogo a quelle riscontrate nel caso concreto sottoposto alla sua attenzione non si ripetano in futuro.

²⁵ La sentenza in commento sembrerebbe astrattamente prestare il fianco, sotto tale profilo, al c.d. vizio di "motivazione perplessa", rappresentato, alla luce delle categorie giuridiche interne, dall'esposizione nel corpo della sentenza di una serie argomentazioni fondate su presupposti diversi e incompatibili, senza che emerga con sufficiente chiarezza quale delle molteplici ipotesi sia stata effettivamente posta a sostegno della decisione, derivandone che quest'ultima non appaia come la logica espressione di un preciso e univoco convincimento del giudice. Va tuttavia rilevato che le varie argomentazioni espresse nel caso di specie, prospettate come alternative o eventuali o *ad abundantiam* l'una rispetto all'altra, conducano tutte al medesimo esito di violazione dell'art. 10. In tal senso, quindi, il supposto "vizio" della motivazione sembra risolversi, piuttosto, in un mero deficit di rigore sistematico dell'apparato motivazionale, non proprio infrequente nella giurisprudenza CEDU: sia consentito, al riguardo, il rinvio ad A. TARALLO, *Riflessioni sullo stato della giurisprudenza CEDU in materia di "Agente Provocatore" e sui rischi implicati dalla causa di non punibilità ex art. 323 ter c.p. prevista dal D.D.L. contenente misure per il contrasto dei reati contro la P.A.*, in *La Giustizia Penale*, anno CXXIII, novembre 2018, Fascicolo XI – pp. 308-312; IDEM, *Il "fine pena mai" di fronte al controllo CEDU: un "margine di apprezzamento" sempre più fluttuante e aleatorio*, in *Dirittifondamentali.it*, 14 gennaio 2020, Fascicolo I/2020 – pp. 103-117. Sulla motivazione c.d. "perplessa", si veda in giurisprudenza Cass., sez. III, 24 aprile 2018, n. 39678; Cass., sez. II, 4 marzo 2010, n. 12329; Cass., sez. V, 6 aprile 1988, n. 10834; Cass., sez. V, 23 settembre 1982, n. 326; Cass., sez. I, 20 febbraio 1980, n. 4805; Cass., sez. V, 6 ottobre 1977, n. 15995.

Al Comitato dei Ministri, organo operativo del Consiglio d'Europa, spetta il monitoraggio del processo di esecuzione, con il compito di verificare il rispetto da parte degli Stati Membri dell'obbligo derivante dalla Convenzione di eseguire le sentenze definitive della Corte nei casi in cui sono Parti del processo²⁶.

L'esecuzione delle "misure individuali" richiede, generalmente, il pagamento delle somme di denaro riconosciute dalla Corte Edu a titolo di "equa soddisfazione" ("*just satisfaction*"), vale a dire di risarcimento del danno, materiale o morale, subito dalla parte ricorrente (trattasi, in tal caso, di una forma di risarcimento "per equivalente"), oltre ai costi e alle spese del procedimento convenzionale.

In alcuni casi, lo scopo di reintegrare la situazione preesistente rispetto alla violazione commessa dallo Stato non può essere raggiunto soltanto attraverso un rimedio di natura compensatoria, ma richiede, necessariamente, una *restitutio in integrum*, che è rappresentata, nei casi in cui la violazione sia stata perpetrata

²⁶ Ai sensi dell'art. 46 § 2 della Convenzione; cfr., al riguardo, CEDU [GC], 5 febbraio 2015, n. 22251/08, *Bochan c. Ucraina (No. 2)*, in www.hudoc.echr.coe.int, § 33. La fase esecutiva è quindi sottoposta al controllo collettivo del Comitato dei ministri - organo del Consiglio d'Europa composto dai Ministri degli affari esteri di tutti gli Stati membri - ed è pertanto affidata a tutti gli Stati aderenti all'organismo. Per quanto concerne l'Italia, occorre considerare che nel 2006 il Parlamento italiano ha adottato una disciplina specifica in materia di esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e va rilevato, al riguardo, che l'Italia è, insieme ad Ucraina e Macedonia, tra i pochi Paesi ad essersi dotato di una disciplina specifica di settore. In dettaglio, le funzioni affidate al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 9 gennaio 2006, n. 12 (disposizioni in materia di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo) hanno trovato centralità nell'attribuzione al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso e per la consulenza giuridica - della cura di tutti gli adempimenti conseguenti alle pronunce stesse (D.P.C.M. 1° febbraio 2007). La scelta adottata dallo Stato italiano di collocare formalmente la materia dell'esecuzione delle sentenze della Corte europea al massimo livello della responsabilità politica nazionale, al fine di assicurare e migliorare le misure di tutela dei diritti umani, è in piena sintonia con il modello suggerito dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che, con la Raccomandazione CM/Rec(2008)2 adottata in occasione della 1017^a riunione dei Delegati dei Ministri del 6 febbraio 2008, ha invitato gli Stati membri a designare un coordinatore - persona fisica o ufficio - per l'esecuzione delle sentenze a livello interno. La soluzione organizzativa indicata, strumentale all'azione d'impulso e di coordinamento voluta dal Legislatore, agevola la gestione d'interventi più idonei a conformare l'azione del Governo alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo - in stretta collaborazione con la Rappresentanza Permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa - finalizzata al conseguimento di risultati più costruttivi e adeguati allo spirito delle norme convenzionali.

nell'ambito di una vicenda processuale interna, dalla riapertura del processo nazionale nei confronti della persona interessata²⁷.

In linea di principio e senza alcuna pretesa di esaustività in questa sede²⁸, si può rilevare che, per decidere se il "margine di apprezzamento"²⁹ dello Stato è

²⁷ Il primo caso in cui il Comitato dei Ministri ha espresso la propria soddisfazione per le riforme legislative volte a consentire la riapertura del processo interno a seguito di una sentenza della CEDU Risale al 1963: cfr. la Risoluzione n. 32 del 16.09.1963 adottata dal Comitato nel caso *Pataki e Dunshirn c. Austria*, in <https://www.coe.int/en/web/cm/home>. Esempi di casi più recenti in cui la Corte europea si è espressa in materia di "riapertura" dei processi, sono rappresentati da: CEDU [GC], 30 giugno 2009, n. 32772/02, *Verein gegen Tierfabriken (VgT) (No. 2) c. Svizzera*, in www.hudoc.echr.coe.int, §§ 90 e 97 (ove si evidenzia che è compito degli Stati di organizzare i loro sistemi giudiziari in materia tale che le Corti interne possano soddisfare le condizioni di esecuzione delle sentenze CEDU, quindi includendo la "riapertura"); più di recente, cfr. CEDU [GC], 11 luglio 2017, n. 19867/12, *Moreira Ferreira c. Portogallo*, in www.hudoc.echr.coe.int, §§ 52-53.

²⁸ I principi guida in materia di riapertura dei processi interni sono contenuti nella Raccomandazione n. R(2000)2 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri *sul Riesame e sulla Riapertura dei Procedimenti a livello domestico a seguito delle Sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, adottata il 19 gennaio 2000 e nel relativo Memorandum esplicativo, in https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e2f06.

²⁹ Si vedano, per approfondimenti bibliografici: D. SPIELMANN, *En jouant sur les marges - La Cour européenne des droits de l'homme et la théorie de la marge d'appréciation nationale: abandon ou subsidiarité du contrôle européen?*, in *Journal des tribunaux Luxembourg*, 2010, n°10, pp. 117-127; L. GARLICKI, *The European Court of Human Rights and the "Margin of Appreciation" Doctrine. How Much Discretion is Left to a State in Human Rights Matters?*, in *Administrative Regulation and Judicial Remedies*, Taipe, Taiwan, Institutum Iurisprudentiae Academia Sinica, 2011, p. 53; Y. ARIA-TAKASHI, *The margin of appreciation doctrine and the principle of proportionality in the jurisprudence of the ECHR*, Antwerp, Intersentia, 2002; S. GREER, *The Interpretation of the European Convention on Human Rights: Universal Principle or Margin of Appreciation?*, 2010, UCL Human Rights Review; C. ROZAKIS, *Through the Looking Glass: An "Insider"'s View of the Margin of Appreciation*, in *La conscience des droits. Mélanges en l'honneur de Jean-Paul Costa*, Paris, Dalloz, 2011, p. 526; M. DE SALVIA, M. REMUS, *Ricorrere a Strasburgo-presupposti e procedura*, Milano, Giuffrè, 2011, p. 14 ss.; M. DE SALVIA, *Contrôle européen et principe de subsidiarité: faut-il encore (et toujours) élarger à la marge d'appréciation?*, in *Protection des droits de l'Homme: la perspective européenne. Mélanges à la mémoire de Rolv Ryssdal*, Carl Heymanns Verlag KG, 2000, p. 373; R. ST. J. MACDONALD, *The margin of appreciation in the jurisprudence of the European Court of Human Rights*, in *Coll. Courses Ac. Eur. Rev.*, 1992, p. 103 ss.; R. ST. J. MACDONALD, *The margin of appreciation*, in R. ST. J. MACDONALD, F. MATSCHER, H. PETZOLD (a cura di), *The European system for the protection of human rights*, The Hague, 1996, p. 83 ss.; P. MAHONEY, *Marvellous richness of diversity or invidious cultural relativism?*, in *Hum. Rights Law Jour.*, 1998, p. 1 ss.; T. O'DONNELL, *The margin of appreciation doctrine: standards in the jurisprudence of the European Court of Human rights*, in *Hum. Rights Quart.*, 1982, p. 474 ss.; R. SAPIENZA, *Sul margine di apprezzamento statale nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. Dir. Int.*, 1991, p. 571 ss.; J. CALLEWAERT, *Quel avenir pour la marge d'appréciation?*, in *Mélanges à la mémoire de Rolv Ryssdal, Protection des droits de l'homme: la perspective européenne*, Carl Heymanns Verlag KG, 2000, p. 147-166; M. DELMAS-MARTY, M-L. IZORCHE, *Marge nationale d'appréciation et internationalisation du droit. Réflexions sur la validité formelle d'un droit commun pluraliste*, in *Rev. Int. Dr. Comp.*, 2000, p. 753-780; S. GREER, *La marge d'appréciation: interprétation et pouvoir discrétionnaire dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme*, Strasbourg, Les éditions du Conseil de l'Europe,

limitato al punto tale che la “riapertura” del processo è inevitabile, un primo criterio valutativo si riferisce alle conseguenze della decisione giudiziaria impugnata dal ricorrente: si tende quindi ad ammettere la necessità di riapertura del processo soprattutto nelle situazioni in cui il ricorrente continua a subire serie conseguenze negative a causa dell’esito della decisione nazionale in questione, alla quale non può porsi adeguato rimedio attraverso la mera “equa soddisfazione” di carattere pecuniario.

Dossier sur les droits de l’homme n°17, 2000; E. KASTANAS, *Unité et diversité: notions autonomes et marge d’appréciation des États dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme*, Bruxelles, Bruylant, 1996; A-D. OLINGA, C. PICHERAL, *La théorie de la marge nationale d’appréciation dans la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme*, in *Rev. Trim. Dr. homme*, 1995, p. 567-604; F. TULKENS, L. DONNAY, *L’usage de la marge d’appréciation par la Cour européenne des droits de l’homme. Paravent juridique superflu ou mécanisme indispensable par nature?*, in *Rev. Sc. Cr. Dr. Pèn. Comp.*, 2006, p. 3 ss.; P. WACHSMANN, *Une certaine marge d’appréciation- Considérations sur les variations du contrôle européen en matière de liberté d’expression*, in *Mélanges en l’hommage à Pierre LAMBERT: Les droits de l’homme au seuil du troisième millénaire*, Bruylant, 2000, p. 1017-1042; G. VAN DER MEERSCH, *Le caractère autonome des termes et la marge d’appréciation des gouvernements dans l’interprétation de la Convention européenne des Droits de l’Homme*, in *Protection des droits de l’Homme: dimension européenne. Mélanges en l’honneur de Gérard J. WIARDA*, Carl Heymanns Verlag, 1988, p. 201-220; H. C. YOUROW, *The margin of appreciation doctrine in the dynamics of european human rights jurisprudence*, The Hague, 1996, Kluwer Law International; N. SHUIBHNE, *Margin of appreciation: national values, fundamental rights and EC free movement law*, in *Eur. Law. Rev.*, 2009, p. 230 ss.; J. SWEENEY, *A «margin of appreciation» in the internal market: lessons from the European Court of Human Rights*, in *Leg. Iss. Ec. Int. Law*, 2007, p. 27 ss.; P. TANZARELLA, *Il margine di apprezzamento*, in M. CARTABIA (a cura di), *I diritti in azione*, Bologna, 2007, p. 149 ss.; I. RASILLA DEL MORAL, *The increasingly marginal appreciation of the Margin of appreciation doctrine*, in *Germ. Law jour.*, 2006, p. 611 ss.; G. LETSAS, *Two concepts of the margin of appreciation*, in *Oxf. Jour. Legal St.*, 2006, p. 705 ss.; W. G. VAN DER MEERSCH, *Le caractère autonome des termes et la marge d’appréciation des gouvernements dans l’interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme*, in F. MATSCHER AND H. PETZOLD (eds), *Protecting Human Rights: The European Dimension Studies in honour of de Gerard J. Wiarda*, Cologne, Heymanns, 1988, p. 201; S. VAN DROOGHENBROECK, *La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l’homme. Prendre l’idée simple au sérieux*, Brussels, Bruylant and Publications des facultés universitaires Saint-Louis, 2001, p. 483; G. LETSAS, *A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights*, foreword by D. SPIELMANN, Oxford, Oxford University Press, ED. 2010, p. 80; F. DONATI, P. MILAZZO, *La dottrina del margine di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo*, in P. FALZEA – A. SPADARO – L. VENTURA (a cura di), *La Corte costituzionale e le Corti d’Europa, Atti del seminario svoltosi a Copanello (CZ) il 31 maggio-1 giugno 2002*, Torino, Giappichelli, 2003, p. 72 ss.; D. U. GALETTA, *Il principio di proporzionalità nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, fra principio di necessità e dottrina del margine di apprezzamento statale: riflessioni generali su contenuti e rilevanza effettiva del principio*, in *Riv. it. dir. pub. com.*, 1999, p. 744 ss.; sia anche consentito il richiamo ad A. TARALLO, *Il “fine pena mai” di fronte al controllo CEDU: un “margine di apprezzamento” sempre più fluttuante e aleatorio*, cit., pp. 91-120.

Il secondo criterio riguarda l'impatto della violazione riscontrata dalla Corte europea sull'esito del caso giudiziario.

In particolare, ove la Corte abbia riscontrato che la decisione nazionale contestata è, nel merito, contraria alla Convenzione (violazione di natura "sostanziale"), è evidentemente necessaria la "riapertura" per annullare o riformare la decisione in questione.

Se la violazione è piuttosto di natura "procedurale", il criterio aggiuntivo richiede che, quale conseguenza della violazione, discendano seri dubbi sulla sorte finale del procedimento, all'esito di un giudizio di natura essenzialmente controfattuale ipotetica, tendente a verificare se, una volta fittiziamente escluse dalla catena causale degli eventi processuali le conseguenze della violazione procedurale, possa affermarsi che l'esito processuale raggiunto dalle autorità domestiche sarebbe stato fortemente messo in dubbio (*"serious doubts as to the outcome of the case"*)³⁰.

Ancora con specifico riferimento alle violazioni di natura "procedurale" della Convenzione - in particolare dell'articolo 6 - nei casi di processi sia civili che penali, la "riapertura" viene di solito fatta dipendere dalla volontà del ricorrente: se questi non richiede la revisione del caso o, semplicemente, nulla esprime al

³⁰ Va, in ogni caso, considerato che in alcune delle decisioni più recenti, la CEDU ha ritenuto opportuno suggerire esplicitamente la riapertura quale strumento adeguato per ottenere la *restitutio in integrum* già nel corpo delle sue sentenze (a partire dalla Sentenza CEDU, 23 ottobre 2003, *Gencel c. Turchia*, n. 53431/99, in www.hudoc.echr.coe.int, § 27: «Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejurer le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial»; ancora, tra gli innumerevoli altri casi, da considerare la Risoluzione Finale adottata dal Comitato dei Ministri n. CM/ResDH(2012)12 nel caso *Lesjak c. Croazia*, in <https://www.coe.int/en/web/cm/home>. Tuttavia, l'assenza di tali indicazioni non deve essere interpretata *a contrario* in termini di non necessità della "riapertura", significando semplicemente che dovranno trovare applicazione le regole generali sopra indicate. Di conseguenza, l'assenza di indicazioni specifiche nella trama motivazionale o nella parte dispositiva della sentenza non diminuisce l'obbligo di considerare la necessità di una "riapertura" in tutti gli altri casi.

riguardo, la riapertura non sarà, di regola, condizione necessaria ai fini della definizione della procedura esecutiva dinanzi al Comitato dei Ministri³¹.

Inoltre, sempre in caso di violazioni di natura “procedurale”, la “riapertura” implica solamente che le violazioni procedurali siano sanate nel nuovo processo interno, nel rispetto dei requisiti del “giusto processo” di cui all’articolo 6: l’esito del nuovo processo interno non è, quindi, una questione che rientra nella supervisione dell’esecuzione del Comitato dei Ministri, ben potendo, peraltro, lo stesso concludersi con il medesimo esito sfavorevole al ricorrente, ove a seguito del riesame della vicenda, stavolta nel rispetto delle disposizioni procedurali indicate dalla Corte, la valutazione finale del merito dell’accertamento processuale rimanga invariata.

Diversamente, in caso di violazioni di natura “sostanziale” (più frequentemente, articoli 7-11 della Convenzione), in materia penale, la “riapertura” segue in linea di principio un regime di procedibilità “d’ufficio” dinanzi alle Autorità giurisdizionali domestiche e, ancora, in linea generale, alla “riapertura” fa seguito un esito favorevole al ricorrente (quali l’immediata liberazione, l’assoluzione, il riconoscimento di trattamenti sanzionatori più favorevoli).

Per quanto riguarda le “misure generali”, la loro esecuzione può implicare, quali azioni minime, l’adozione di interventi come la traduzione, diffusione e pubblicazione della sentenza CEDU sul territorio nazionale, al fine di disseminare adeguatamente i principi delineati dalla Corte sovranazionale e in tal modo sensibilizzare le autorità domestiche al loro rispetto, anche, ove possibile, attraverso un’interpretazione convenzionalmente orientata delle disposizioni normative coinvolte dalla pronuncia. Nei casi maggiormente complessi e di natura sistemica, l’adempimento delle “misure generali” può arrivare a comportare la

³¹ Sul punto, si vedano, ad esempio, CEDU, 9 ottobre 2008, n. 62936/00, *Moiseyev c. Russia*, in www.hudoc.echr.coe.int, e relativa Decisione del Comitato dei Ministri in CM/Del/OJ/DH(2009)1065; Risoluzione Finale No. CM/ResDH(2017)413 relativa al caso *Stanislav Zhukov c. Russia e altri 5 casi*; Risoluzione Finale n. CM/ResDH(2012)125 relativa al caso *Pandjigidze e Gorgiladze c. Georgia*; Risoluzione Finale n. CM/ResDH(2013)196 relativa al caso *Mendel c. Svezia*; Decisione e Risoluzioni tutte in <https://www.coe.int/en/web/cm/home>.

revisione di consolidati orientamenti giurisprudenziali e di prassi amministrative interne o, ancora, l'adozione di riforme normative da parte del Legislatore³².

3a. Segue: *misure individuali*

Venendo al caso di specie, con riferimento alle "misure individuali", la CEDU ha riconosciuto ai ricorrenti l'importo di 15.000,00 euro ciascuno a titolo di "equa soddisfazione" per i danni non patrimoniali subiti, oltre a 3.500,00 euro congiuntamente per costi e spese, in tal modo prevedendo anzitutto una forma di ristoro "per equivalente" in favore dei ricorrenti.

Per quanto concerne l'eventuale risarcimento "in forma specifica", *sub specie* di riapertura del processo domestico in relazione al quale i ricorrenti hanno riportato una condanna definitiva per il reato di diffamazione aggravata, appaiono opportune alcune considerazioni preliminari.

Anzitutto, va evidenziato che la Corte europea ha riscontrato una violazione di natura sostanziale (art. 10), derivandone, sotto tale aspetto, che la riapertura del processo interno non sarà subordinata alla valutazione in ordine all'"impatto" della violazione ravvisata sull'esito del processo, bensì soltanto alla prima condizione rappresentata dalla ravvisabilità di "serie conseguenze negative" derivanti dalla condanna.

³² Per ulteriori approfondimenti, si vedano in dottrina: V. ZAGREBELSKI, *I mutamenti legislativi o regolamentari e di prassi amministrative volti ad impedire il riprodursi della violazione*, in *La Corte europea dei diritti umani e l'esecuzione delle sentenze*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2003, pp. 111 ss.; M. DE SALVIA, *L'obbligo di conformarsi alle decisioni della Corte europea e del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa*, in A. BALSAMO – R. KOSTORIS (a cura di), *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 67; G. UBERTIS, *L'adeguamento italiano alle condanne europee per violazioni dell'equità processuale*, in A. BALSAMO – R. KOSTORIS (a cura di), *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 99; G. UBERTIS, *Conformarsi alle condanne europee per violazione dell'equità processuale: doveroso e già possibile*, in *Corr. merito*, 2007, p. 599; A. GIARDA, *Italia e giurisprudenza europea: «io speriamo che me la cavo»*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 5; H. KELLER, A. STONE SWEET, *A Europe of Rights. The Impact of ECHR on National Legal Systems*, Oxford University Press, Oxford, 2008; P. PIRONE, *L'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte europea per i diritti umani*, Giuffrè, Milano, 2004.

Condizione che, alla luce del tenore letterale della sentenza CEDU, parrebbe ravvisarsi, laddove la pena inflitta della multa viene espressamente qualificata come di “elevato grado di gravità”³³.

In definitiva, la necessità di garantire, per quanto possibile, un risarcimento in forma specifica, potrebbe portare alla scrupolosa considerazione da parte della giurisdizione domestica, nel corso della fase di esecuzione, dell’eventuale richiesta di riapertura del procedimento interno per opera dei ricorrenti (c.d. “revisione europea”) in relazione al reato loro contestato, in virtù dell’art. 630 del codice di procedura penale come risultante all’esito della sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 113 del 2011³⁴.

Diversamente, più problematica appare l’eventualità di rimettere in discussione le statuizioni civili contenute nella sentenza penale, che alla stregua del

³³ Cfr. CEDU, 16 gennaio 2020, n. 59347/11, *Magosso e Brindani c. Italia*, cit., § 59: «[...] les intéressés ont été déclarés coupables de diffamation et condamnés chacun au paiement d’une amende pénale, ce qui confère à la mesure un degré élevé de gravité [...]».

³⁴ Cfr. Corte Cost., 7 aprile 2011, n. 113, in *Giur. cost.*, 2011, pp. 1523 ss., con note di S. LONATI, *La Corte costituzionale individua lo strumento per adempiere all’obbligo di conformarsi alle condanne europee: l’inserimento delle sentenze della Corte europea fra i casi di revisione*, p. 1557; G. REPETTO, *Corte costituzionale e CEDU al tempo dei conflitti sistemici*, p. 1548; G. UBERTIS, *La revisione successiva a condanne della Corte di Strasburgo*, p. 1542; nonché in *Cass. pen.*, 2011, p. 3299, con note di M. GIALUZ, *Una sentenza “additiva di istituto”: la Corte costituzionale crea la “revisione europea” e C. MUSIO, La riapertura del processo a seguito di condanna della Corte edu: la Corte costituzionale conia un nuovo caso di revisione*. In dottrina, si vedano: A. SACCUCCI, *Obblighi di riparazione e revisione dei processi nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo*, in *Rivista di diritto internazionale*, n. 3, 2002, p. 618 ss.; A. SACCUCCI, *La riapertura del processo penale quale misura individuale per ottemperare alle sentenze della Corte europea*, in A. BALSAMO – R. KOSTORIS (a cura di), *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 81; A. MANGIARACINA, *La revisione del giudicato penale a seguito di una pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2006, p. 982; A. SCALFATI, *Libertà fondamentali e accertamento giudiziario: la revisione del processo a seguito di pronunce della Cedu*, in *Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi*, DI CHIARA (a cura di), Giappichelli, Torino, 2003, p. 447; R. M. GERACI, *L’impugnativa straordinaria per la violazione della CEDU accertata a Strasburgo: le ipotesi, le procedure, gli effetti*, in AA. VV., *Le impugnazioni straordinarie nel processo penale*, P. CORVI (a cura di), Torino, 2016, p. 69; G. RANALDI, *Efficacia delle sentenze della Corte E.D.U. e rimedi interni: verso una restitutio in integrum (dal caso Dorigo alla revisione del processo iniquo)*, in AA. VV., *Regole europee e processo penale*, A. GAITO e D. CHINNICI (a cura di), Padova, 2016, pp. 27 ss.; M. GIALUZ, *La violazione dei diritti fondamentali nuoce alla ricerca della verità: la Corte di Strasburgo condanna l’Italia per il procedimento nei confronti di Amanda Knox*, Nota a C. eur. dir. uomo, Sez. I, sent. 24 gennaio 2019, *Knox c. Italia*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 2/2019, pp. 166-168; sia altresì consentito il rinvio ad A. TARALLO, *Il destino dei “frutti dell’albero avvelenato” alla luce del criterio di equità complessiva del processo: nota alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo resa nel caso Knox contro Italia*, in *La Giustizia Penale*, anno CXXIV, agosto-settembre 2019, Fascicolo VIII-IX – pp. 247-253.

prevalente orientamento, sia interno, sia sovranazionale, risulterebbero in qualche modo “protette” dai principi d’intangibilità della *res iudicata*, di certezza giuridica e di tutela dei diritti dei terzi di buona fede³⁵.

3b. Segue: misure generali

Ancor più articolata e complessa appare, poi, la situazione riguardante le “misure generali”.

Foriera di notevoli perplessità potrebbe risultare proprio la sopra analizzata struttura peculiare della motivazione della sentenza CEDU, ad argomentazioni alternative e, non sempre, astrattamente compatibili tra loro.

Da un lato, la considerazione del disconoscimento totale dell’approccio della “cassa di risonanza” nella valutazione del criterio della “verità” dell’esimente del diritto di cronaca - anche nella ponderata accezione accolta dalle Sezioni Unite nel 2001³⁶ - sembrerebbe infatti richiedere, in sede di esecuzione, quanto meno un coerente *revirement* dell’orientamento giurisprudenziale interno in materia, nella parte in cui i giudici di legittimità - a differenze di quelli sovranazionali³⁷ - non distinguono tra dichiarazioni promananti direttamente dal giornalista e dichiarazioni meramente riportate in quanto provenienti da terzi, richiedendo in capo al giornalista un attento lavoro di monitoraggio della veridicità del contenuto

³⁵ Ad ostacolare la riapertura dei processi civili (perplessità analoghe valgono anche per quelli amministrativi) si pone, soprattutto, la considerazione cruciale della mancata partecipazione delle controparti del processo domestico allo svolgimento del giudizio dinanzi alla Corte di Strasburgo: si veda, a livello interno, Corte Costituzionale, 7 marzo 2017, n. 123, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2018, 3, p. 1521, con nota di M. BRANCA, *L’esecuzione della sentenza CEDU e la riapertura del processo civile o amministrativo*; Corte Costituzionale, 21 marzo 2018, n. 93, in *Il Foro italiano*, 2018, 7-8, I, p. 2291, con nota di E. D’ALESSANDRO, *Violazione della Cedu e revocazione del giudicato civile: 'nihil novi sub sole'*; Corte Costituzionale, 5 dicembre 2017, n. 6, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2018, 1, p. 122, con nota di G. SIGISMONDI, *Questioni di legittimità costituzionale per contrasto con le sentenze della Corte EDU e ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione contro le sentenze dei giudici speciali: la Corte costituzionale pone altri punti fermi*. A livello sovranazionale, si veda la pronuncia miliare CEDU [GC], 5 febbraio 2015, *Bochan contro Ucraina* (no. 2), n. 22251/08, cit. §§ 26, 27 e 57. Si vedano, altresì, il *Memorandum esplicativo* della Raccomandazione R(2000)2, cit., nonché gli elementi di riflessione proposti dal Segretariato del Comitato dei Ministri nel documento *Questions raised by the individual measures in cases of unfair “civil” proceedings*, adottato all’esito della Riunione sui Diritti Umani n. 992, 3-4 aprile 2007, in [https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Del/OJ/DH\(2007\)992-Add](https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Del/OJ/DH(2007)992-Add).

³⁶ Vedi *supra*, Cass., SS. UU., 30 maggio 2001, n. 37140, cit.

³⁷ Cfr. CEDU, 16 gennaio 2020, n. 59347/11, *Magosso e Brindani c. Italia*, cit., §§ 50-54.

di quest'ultime, a pena di concorrere nel reato di diffamazione (salva la sola ipotesi di eccezionale calibro del personaggio che rilascia l'intervista).

Dall'altro, il susseguente sviluppo della trama motivazionale dei Giudici europei pare lasciar intendere, per contro, che l'obbligo di verifica della credibilità della fonte riportata e dell'attendibilità di quanto da questa rivelato, sia comunque pur sempre incombente in capo al giornalista³⁸ (sebbene con il correttivo dell'adeguata considerazione del "decorso del tempo", in sede d'individuazione del grado di profondità dell'accertamento richiesto³⁹), come sinora ritenuto anche dall'uniforme giurisprudenza nazionale.

Alla stregua della seconda porzione argomentativa della sentenza, dunque, l'approccio della CEDU e quello della giurisprudenza domestica sembrerebbero convergere, non implicando l'adozione di specifiche misure generali, al di là di un'adeguata diramazione della pronuncia attraverso i canali istituzionali interni, onde rafforzare da parte delle Autorità giudiziarie interne l'interpretazione dell'attuale legislazione nazionale in maniera conforme alla Convenzione Europea e alla sentenza della Corte Edu.

Sotto altro versante, la valutazione effettuata dalla Corte europea della sanzione irrogata dalle Corti domestiche, nonostante l'ammontare esiguo della multa comminata (euro 1.000,00 per il giornalista ed euro 300,00 per il direttore responsabile), in termini di "grado di elevata gravità" («degré élevé de gravité»), in considerazione della sua natura di "sanzione penale" («une sanction pénale n'en reste pas moins une peine»)⁴⁰, sembra andare oltre i principi affermati nella *case-law* della stessa Corte sovranazionale nei confronti specifici dell'Italia.

Il riferimento è, in particolare, ai precedenti *Belpietro*⁴¹ e *Sallusti*⁴² (e, a contrario, *Perna*)⁴³ casi in cui la CEDU aveva sostenuto l'incompatibilità con l'art. 10 della Convenzione, nell'ambito della cornice edittale del delitto di diffamazione a

³⁸ *Idem*, §§ 55-56.

³⁹ *Idem*, §§ 57.

⁴⁰ *Idem*, §§ 59.

⁴¹ Cfr. CEDU, 24 settembre 2013, n. 43612/10, *Belpietro c. Italia*, in www.hudoc.echr.coe.int.

⁴² Cfr. CEDU, 7 marzo 2019, n. 22350/13, *Sallusti c. Italia*, §§ 59 e 61-64, in www.hudoc.echr.coe.int.

⁴³ Cfr. CEDU, 6 maggio 2003, n. 48898/99, *Perna c. Italia*, § 48, in www.hudoc.echr.coe.int.

mezzo stampa, della sola pena “detentiva”, affermandone l’eccessivo carattere “deterrente” («chilling effect»)⁴⁴, senza giungere sino al punto di ritenere la stessa sanzione di natura penale – ivi compresa la pena pecuniaria – come inconciliabile con la libertà fondamentale ivi riconosciuta, ma anzi espressamente consentita in “casi eccezionali” («exceptional circumstances»)⁴⁵.

Ora, invece, l’intervento della Corte Edu sembrerebbe implicitamente esigere, sotto il profilo dell’adozione delle misure generali, non tanto e non solo l’espunzione da parte del Legislatore della pena della reclusione dalla cornice edittale del delitto di diffamazione a mezzo stampa (o, quanto meno, a livello ermeneutico e applicativo, un’uniforme *interpretatio abrogans* da parte dei giudici domestici nella parte relativa alla previsione della pena detentiva), quanto piuttosto, *funditus*, la sostanziale depenalizzazione del reato⁴⁶.

Ove tale impostazione dovesse prevalere in sede di monitoraggio della fase di esecuzione da parte del Comitato dei Ministri, un intervento modificativo in tal senso da parte del Legislatore nazionale potrebbe essere richiesto.

Le possibili evoluzioni in sede di esecuzione delle misure generali derivanti dalla pronuncia in commento paiono, pertanto, molteplici e verosimilmente connotate da elevato tasso di problematicità.

⁴⁴ *Idem*, § 62: «The Court considers that, in the circumstances of the instant case, there was no justification for the imposition of a prison sentence. Such a sanction, by its very nature, will inevitably have a chilling effect [...]».

⁴⁵ *Idem*, § 59: «Although sentencing is in principle a matter for the national courts, the Court considers the imposition of a custodial sentence for a media-related offence, albeit suspended, compatible with journalists’ freedom of expression as guaranteed by Article 10 of the Convention can only be in exceptional circumstances, notably where other fundamental rights have been seriously impaired, as, for example, in the case of hate speech or incitement to violence [...]».

⁴⁶ Salvo i casi eccezionali, solo esemplificativamente citati, riguardanti ipotesi di “hate speech” o incitamento alla violenza.